Sentenza

1306/11

REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N.1306/2011

CRON.

4820

Sentenza pronunciata all'udienza del 20/12/2011

Depositata il 14 MAG. 2012

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DOTT. FILIPPO PALLADINO

della sezione per le controversie di lavoro , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia n.1598/11 R.G.L. , promossa da :

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ; ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME ; ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO EMILIA ; ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N.6 DI IMOLA ,

domiciliati per legge in Bologna , via Guido Reni 4 , presso e negli uffici dell'Avvocatura dello Stato , che li rappresenta e difende .

-RICORRENTI-

contro :

FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL DI BOLOGNA ; CISL SCUOLA DI BOLOGNA ; FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL DI IMOLA ; CISL SCUOLA DI IMOLA ,

elettivamente domiciliati in Bologna , via S. Felice 6 , presso e nello studio degli avv. Giorgio Sacco e Guido Reni , che li rappresentano e difendono .

-CONVENUTI-

OGGETTO : OPPOSIZIONE A DECRETO EX ART.28 DELLA LEGGE N.300 DEL 1970

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art.28 della legge n.300 del 1970 depositato il 21 marzo 2011 il Tribunale di Bologna ha dichiarato l'antisindacalità del rifiuto di contrattazione integrativa sulle materie previste dalle lettere h , i ed m dell'art.6 comma 2° del vigente CCNL Comparto scuola , nei limiti di cui allo stesso decreto , ed ha ordinato la rimozione degli effetti , condannando il Ministero al pagamento delle spese processuali .

Con ricorso depositato il 6 aprile 2011 i ricorrenti epigrafati hanno opposto il decreto , chiedendone l'annullamento , con

dichiarazione di inammissibilità e/o rigetto delle domande avversarie .

Le organizzazioni sindacali epigrafate si sono costituite , chiedendo la reiezione dell'opposizione .

Il decreto opposto va revocato , essendo infondate le domande dei ricorrenti della fase sommaria .

Ed invero , ritiene il giudicante che le materie di cui alle lettere h , i ed m dell'art.6 comma 2 del CCNL 2006/2009 rientrino nell'ambito delle materie attinenti alla organizzazione degli uffici , che costituisce materia esclusa dalla contrattazione collettiva per effetto dell'art.54 del D.LGS. 27 ottobre 2009 n.150 ; si tratta infatti di ambiti (modalità di utilizzazione del personale , criteri di assegnazione del personale , criteri e modalità relativi all'assegnazione del lavoro ecc.) che appaiono inerenti ad aspetti strettamente organizzativi della gestione delle risorse umane .

Il giudice di prime cure ha escluso l'applicabilità alla fattispecie dell'art.54 , distinguendo *tra l'ambito della*

concreta organizzazione del lavoro , ambito escluso dalla contrattazione , e l'ambito dell'effetto che le scelte organizzative esercitano sulle condizioni di lavoro degli addetti , ambito che è invece compreso nella contrattazione collettiva .

Questo giudicante non ritiene che una siffatta distinzione si attagli alla fattispecie , dato l'ampio disposto dell'art.54 , che si riferisce in generale alle materie attinenti all'organizzazione degli uffici ; né appare giustificabile procedere ad una interpretazione restrittiva della norma del 2009 .

Ritiene pertanto il giudicante , richiamando integralmente la condivisibile motivazione del decreto ex art.28 del Tribunale di Genova del 6 giugno 2011 (est. dott.ssa Maria Ida Scotto) , che alla data di entrata in vigore del d.lgs.n.150/2009 debba ritenersi caducato l'art.6 comma 2 del CCNL 2006/2009 , nella parte in cui prevede come materie oggetto di contrattazione collettiva quelle di cui alle lettere h , i ed m .

Attesa la novità e complessità delle questioni per cui è causa , le spese di lite vengono compensate .

P.Q.M.

Il Giudice ,

1)Revoca l'opposto decreto e per l'effetto rigetta le domande dei ricorrenti della fase sommaria .

2)Compensa le spese di lite .

3)Fissa termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione .

Bologna , 20 dicembre 2011

IL GIUDICE

Filippo Palladino

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Antonietta Castriotta

Tribunale di Bologna
Depositato in Cancelleria
Oggi 14 MAG. 2012
Il Funzionario Collaboratore
Dott.ssa Maria Antonietta Castriotta